



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro**

Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 3410/2023 R.G.

TRA

MILEA PAOLA, con Avv. Vincenzo La Cava

ricorrente

E

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro *pro tempore*, con
Dott.ssa [REDACTED] e Dott. [REDACTED]

resistente

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte ricorrente ha agito con ricorso ex art. 414 c.p.c. con contestuale domanda cautelare ex art. 700 c.p.c. chiedendo "[...] 1. Accertare e dichiarare per i motivi di cui infra ,previa disapplicazione ai sensi degli artt. 1339, 1418, 1419 cc e 40 c. 1 ultimo cpv del d.lgs 165/01 dell'art. 13 punto IV del CCNI sulla mobilità docenti 2023/2025 poiché in contrasto con art. 2 della direttiva 78/2000 nella parte in cui opera la discriminazione diretta e indiretta tra docenti e care giver partecipanti nella medesima procedura di mobilità operando minor favor nei confronti di alcune categorie di docenti (come la ricorrente) e di disabili e di maggiore favore soltanto nell'ambito dei trasferimenti provinciali e nelle c.d. assegnazioni provvisorie; 2. Accertare e dichiarare la sussistenza di posti vacanti nelle sedi indicate in domanda per la procedura di mobilità interprovinciale 2023/025 e conseguentemente dichiarare l'insussistenza di ragioni oggettive in capo alla p.a. tali da rendere

l. 1992 n. 104, come interpretata alla luce del contenuto precettivo della direttiva 2000/78/Ce, è da ritenersi, quindi, fondata [..]”.

Ritiene il giudice di aderire - per le persuasive argomentazioni adesso riportate - all'approccio interpretativo fatto proprio dalla richiamata giurisprudenza di merito e che, dunque, valutato il rapporto della disciplina della contrattazione collettiva di settore (artt. 6 e 13 CCNI) con l'art. 33 L. n. 104/1992 interpretato in chiave del diritto unionale, debba essere dichiarata la nullità di detta disciplina collettiva per violazione della norma primaria ed affermato il diritto di precedenza di parte ricorrente nella procedura di mobilità cui ha partecipato rispetto agli altri lavoratori non portatori del fattore di protezione disabilità.

Il ricorso va dunque accolto con declaratoria del diritto di parte ricorrente ad ottenere il trasferimento presso la sede disponibile, tra quelle indicate nella domanda di mobilità interprovinciale, con la precedenza di cui all'art. 33 comma 5 della legge n. 104 del 1992.

La controvertibilità della questione decisa giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

accoglie il ricorso e dichiara il diritto di parte ricorrente ad ottenere il trasferimento presso la sede disponibile, tra quelle indicate nella domanda di mobilità interprovinciale con la precedenza di cui all'art. 33 comma 5 della legge n. 104 del 1992; compensa le spese di lite.

Così deciso in Cosenza, 16 gennaio 2024

Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA